



Consiglio Nazionale Forense

presso
Ministero della Giustizia

Data: 01.08.2010

RESOCONTO INCONTRO 30 LUGLIO 2010

In data 30 luglio c.a., presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, si è tenuto un incontro di lavoro sul tema dei Consigli Giudiziari coordinato dal Consigliere nazionale Andrea Mascherin a cui hanno partecipato, prendendo la parola, i Consiglieri nazionali Lucio Del Paggio e Carlo Allorio, numerosi Consiglieri Giudiziari e rappresentanti degli Ordini ed Unioni forensi.

In apertura il coordinatore porta ai colleghi intervenuti i saluti del Presidente Guido Alpa, impossibilitato a essere presente in quanto impegnato all'estero in attività istituzionale.

Il consigliere Mascherin procede poi all'illustrazione delle più recenti iniziative del CNF, quali il ricorso all'Antitrust contro la CEPU in materia di pubblicità ingannevole sull'acquisizione, in Spagna, del titolo di avvocato, e la pubblicazione del comunicato - apparso sui principali quotidiani nazionali nella stessa giornata di venerdì 30 luglio - di protesta nei confronti della politica dell'attuale maggioranza parlamentare in materia di Giustizia.

I presenti manifestano la loro condivisione per tali iniziative.

Si passa poi ad esaminare il testo del disegno di legge in materia di Consigli Giudiziari, suggerito nei suoi contenuti dal gruppo di lavoro composto dai presenti, e depositato alla Camera dall'on. Contino più altri firmatari.

Si procede quindi all'analisi attenta della bozza di vademecum sui Consigli Giudiziari.

Nel corso dell'esame si apporta qualche piccola modifica e integrazione al testo, che viene da tutti condiviso e definitivamente licenziato.

Ci si accorda quindi per presentare il vademecum al Presidente del CNF nei primi giorni del mese di settembre. La presentazione avverrà con la simulazione di una "lezione tipo" che i Consiglieri Giudiziari dovranno poi replicare in maniera omogenea presso tutti i Consigli dell'Ordine.

Tutti i presenti, infatti, condividono l'obiettivo di far conoscere la funzione dei Consigli Giudiziari, e il ruolo in essi degli Avvocati, ai componenti dei Consigli dell'Ordine e agli iscritti all'Albo.

Sede Giurisdizionale

00186 – Roma – Via Arenula 71 – Tel: 06 6840961 Fax 06 68897460

Sede Amministrativa

00186 – Roma – Via del Governo Vecchio, 3 – Tel 06 977488 – Fax 97748829

e-mail: urp@consigionazionaleforense.it

www.consigionazionaleforense.it



PROPOSTA DI LEGGE N.3539: TESTO COMPARATIVO

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">ART.1.</p> <p>L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> | <p style="text-align: center;">testo vigente</p> |
| <p>1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, ma non esercitano il proprio diritto di voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 7 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.</p> | <p>1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti,] partecipano <i>esclusivamente</i> alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).</p> |
| <p style="text-align: center;">ART.2.</p> <p>L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> | <p style="text-align: center;">testo vigente</p> |
| <p>1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 ed esprimono il loro voto in ogni deliberazione concernente le materie nelle quali è richiesto il parere o l'autorizzazione del consiglio, ma non esercitano il diritto di voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e g) del comma 1 del medesimo articolo 15 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi. Partecipano inoltre alle discussioni e alle deliberazioni in materia di magistratura onoraria.</p> | <p>1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano <i>esclusivamente</i> alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).</p> <p>[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4 bis, 7, comma 2 bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.]</p> |
| <p style="text-align: center;">ART.3.</p> <p>All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> | <p style="text-align: center;">testo vigente</p> |

Sede Giurisdizionale

00186 – Roma – Via Arenula 71 – Tel: 06 6840961 Fax 06 68897460

Sede Amministrativa

00186 – Roma – Via del Governo Vecchio, 3 – Tel 06 977488 – Fax 97748829

e-mail: urp@consigionazionaleforense.it

www.consigionazionaleforense.it

| | |
|---|--|
| <p>a) la lettera f) del comma 4 è sostituita dalla seguente:</p> <p>f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché delle osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati riguardo a fatti incidenti sulla professionalità con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>Il rapporto del capo dell'ufficio, le segnalazioni e le osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati devono essere altresì richieste per ogni deliberazione attinente all'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi con riferimento all'attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi</p> | <p>f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.</p> |
| <p>b) al comma 5, le parole:</p> <p>« può assumere » sono sostituite dalle seguenti: « assume ».</p> | <p>5. Il consiglio giudiziario <i>può assumere</i> informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.</p> |
| <p style="text-align: center;">ART.4.</p> <p>All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente:</p> | <p style="text-align: center;">testo vigente</p> |



| | |
|--|--|
| <p>Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, <i>acquisiscono</i> anche le osservazioni <i> motivate</i> del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.</p> | <p>Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, <i>possono acquisire</i> anche le osservazioni del <i>presidente del</i> consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.</p> |
| | |

Sede Giurisdizionale

00186 – Roma – Via Arenula 71 – Tel: 06 6840961 Fax 06 68897460

Sede Amministrativa

00186 – Roma – Via del Governo Vecchio, 3 – Tel 06 977488 – Fax 97748829

e-mail: urp@consigionazionaleforense.it

www.consigionazionaleforense.it